

# Bonus Bebè 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto attuativo del cosiddetto **Bonus bebè 2015** previsto dalla Legge di Stabilità 2015 ([DPCM del 27 febbraio 2015](#))

Per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'assegno su domanda di un genitore convivente con il figlio: l'**ISEE non deve essere superiore a 25.000 euro annui**.

Per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un bonus annuale di 960 o di 1.920 euro; pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese.

Condizione per ottenere l'aiuto è che il nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. Se l'Isee non supera i 7mila euro il bonus raddoppia passando a 160 euro mensili.

La domanda va presentata **entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione**: solo in tal modo l'erogazione del beneficio è retroattiva e decorre dalla data in cui il bambino è venuto al mondo o è entrato in famiglia (l'Inps, cioè, verserà gli arretrati). Se invece la richiesta viene fatta successivamente, l'erogazione comincerà dal mese di presentazione della richiesta.

La domanda può essere presentata anche da un solo genitore convivente con il figlio. Va presentata una sola volta per via telematica all'Inps.

Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

Come previsto dalla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 127 della legge di stabilità l'Inps farà un monitoraggio mensile delle uscite, e in caso di sfioramento del preventivo per un trimestre sospenderà le nuove domande in attesa della rideterminazione dell'importo.

## Decadenza

Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti reddituali già indicati in precedenza. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) Decesso del figlio
- b) revoca dell'adozione
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- d) affidamento del figlio a terzi
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

## Modalità operative

La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per **via telematica** secondo modelli predisposti dall'INPS entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

L'INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.

**Per ulteriori informazioni** consulta il sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) oppure rivolgiti alla sede Inps territoriale più vicina.